



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 23.5.2008  
SEC(2008) 1901

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

***che accompagna la***

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativo alle prestazioni e alle caratteristiche dei prodotti da costruzione**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

{COM(2008) 311 definitivo}  
{SEC(2008) 1900}

## **DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

### **SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

Nell'ambito della sua strategia tesa a migliorare la legiferazione, la Commissione ha valutato il possibile impatto del progetto di proposta della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. In data 10.9.2007, il Comitato per la valutazione d'impatto ha espresso il suo parere sul testo provvisorio di tale valutazione. Le osservazioni della Commissione sono state tenute in considerazione e sono state incorporate nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta, riassunte come segue:

Le 3 alternative politiche di cui si è tenuto conto in questo contesto sono state: Opzione 1 – Nessun intervento da parte della UE: nessun cambiamento; Opzione 2 – Nessun intervento legislativo; Opzione 3 - Revisione della CPD.

#### **OPZIONE 1 – NESSUN INTERVENTO DA PARTE DELLA UE: NESSUN CAMBIAMENTO;**

Alla base di questa opzione c'è la convinzione che CPD debba continuare a restare in vigore così com'essa è attualmente. I suoi requisiti non sarebbero né chiariti né semplificati se non per adeguarli all'evolversi naturale della legislazione nella sua forma attuale e alla legislazione applicabile a questo settore, al di là della CPD.

Certo, si potranno appianare talune divergenze tra requisiti nazionali o tra i regimi di prova e di certificazione grazie a una cooperazione amministrativa tra autorità nazionali che non è mai venuta meno.

Ma un'analisi accurata dell'opzione dimostra che molti problemi attuali, come il significato poco chiaro del marchio CE, i diversi approcci al marchio CE (obbligatorietà, non obbligatorietà), la complessità del sistema, la scarsa accettazione del marchio CE e la proliferazione di marchi nazionali, continueranno ad esistere. Ciò è confermato dai più recenti dati sui reclami e sulle infrazioni in settori già coperti dalle specifiche tecniche armonizzate. La CPD continuerebbe dunque a non poter garantire l'obiettivo della libera circolazione e l'uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

#### **OPZIONE 2 – NESSUN INTERVENTO LEGISLATIVO;**

Questa opzione implica l'abrogazione della CPD senza provvedimenti sostitutivi e un ritorno al riconoscimento reciproco tenendo conto del Nuovo Quadro Giuridico.

In pratica, il mercato interno si fonderebbe esclusivamente sul principio che un prodotto, legittimamente commercializzato in uno Stato membro, possa essere commercializzato in un altro, anche se non soddisfa del tutto le norme tecniche dello Stato membro di destinazione, almeno finché tale Stato membro non abbia ragioni sufficienti per vietare il prodotto sul mercato del suo territorio.

COM(1999) 299 def. sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno, indica nella costruzione uno dei 5 settori con il maggior numero di infrazioni al

riconoscimento reciproco denunciate tra il 1996 e il 1998 ai sensi dell'articolo 28 (ex articolo 30) del trattato. COM(2002) 419 def. rileva che nel periodo 1998-2001 il numero delle infrazioni nel settore delle costruzioni aumentava marginalmente allineandolo tra i primi 4 dell'industria. I dati disponibili più recenti confermano queste tendenze e mostrano che il riconoscimento reciproco non basta a garantire l'efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione.

Nel maggio 2006, dalla consultazione delle parti interessate è emerso che praticamente nessun costruttore ritiene che il riconoscimento reciproco possa garantire la libera circolazione e l'uso dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

Lo studio esterno, commissionato per preparare la valutazione d'impatto della revisione della CPD, esaminò se l'opzione "Nessun intervento legislativo" affrontasse o no i problemi emersi in relazione alla CPD. Non sorprende che, data la discussione di cui sopra, esso concluse che l'opzione non poteva soddisfare l'obiettivo della libera circolazione dei prodotti da costruzione nel mercato interno.

### **OPZIONE 3 - REVISIONE DELLA CPD: L'OPZIONE PREFERITA**

L'opzione 3, favorevole a una revisione della legislazione comunitaria, è quella preferita. Consiste in un pacchetto che rispecchia le attuali necessità e ottiene il miglior risultato nella valutazione d'impatto. È l'unica all'altezza delle questioni e dei problemi da risolvere e che sia adeguata ai risultati della consultazione delle parti interessate avvenuta in proposito. Essa affronta in modo ottimale le principali fonti identificate di problemi e permette i più incisivi miglioramenti per coloro che ne sono toccati. Inoltre salvaguarda l'*acquis* generale e le specifiche tecniche fissate in base all'attuale CPD. Infine, rispetta rigorosamente l'equilibrata sussidiarietà raggiunta nel campo delle costruzioni, per cui agli Stati membri competono le norme di progettazione e costruzione dei manufatti e alla legislazione UE la salvaguardia del mercato interno per i prodotti in essi usati.

Per queste ragioni, la valutazione d'impatto raccomanda di scegliere l'opzione 3 come punto di partenza delle iniziative a venire.

Con la proposta di regolamento sui prodotti da costruzione (CPR), si attendono 3 tipi di cambiamenti principali all'attuale situazione: chiarimento del contenuto giuridico, semplificazione dei meccanismi di attuazione e accrescimento della credibilità del sistema.

- **Chiarimento:** Nel regolamento proposto, le definizioni dei concetti nel campo del mercato interno dei prodotti da costruzione risultano più pertinenti. Esso impone inoltre obblighi precisi a costruttori e importatori. Il significato specifico del marchio CE per i prodotti da costruzione è definito chiaramente. Il marchio CE, in questo contesto, implica una serie di dichiarazioni e di informazioni relative alla prestazione del prodotto e attesta che esse, essendo state ottenute in ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento, vanno perciò considerate precise e affidabili.
- **Semplificazione e riduzione dell'onere amministrativo:** Grazie anche all'esperienza acquisita con l'applicazione della CPD, la proposta contempla numerosi provvedimenti tesi a semplificare le modalità per ottenere il marchio CE e, quindi, a ridurre l'onere amministrativo per le imprese e, soprattutto, per le microimprese. Procedure semplificate sono anche previste per il trattamento

dei prodotti fabbricati singolarmente. Risulteranno inoltre più semplici e chiare anche le procedure per il rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee (ETA).

- **Accrescere la credibilità del sistema:** La proposta introduce nuovi e più rigorosi criteri per notificare gli organismi che svolgono le mansioni dei terzi nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione. Essa introduce infine disposizioni riguardanti la sorveglianza del mercato e la procedura di salvaguardia.